

Sommario

Pensione anticipata flessibile: istruzioni per il 2024	2
Online la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali "OMNIA IS"	3
Sisma nel Centro Italia, zona franca urbana: agevolazioni 2024	4
Il Piano Transizione 5.0 è realtà, debutto ufficiale con il Decreto Pnrr	5
Lavoro autonomo "professionale" invio Cu entro il 31 ottobre 2024	6
Elargizioni agli enti Terzo settore, comunicazioni entro il 4 aprile 2024	7
Assegno di maternità concesso dai comuni: la rivalutazione per il 2024	8
Riscatto, ricongiunzione e rendita: le attestazioni fiscali 2023.....	9

Pensione anticipata flessibile: istruzioni per il 2024

L'Istituto fornisce indicazioni riguardanti il diritto alla pensione anticipata flessibile per il 2024: almeno 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

La legge di bilancio 2024 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

La pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, il trattamento decorre dopo sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il diritto decorre dopo nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

[La circolare INPS 27 febbraio 2024, n. 39](#) fornisce tutti i dettagli.

Fonte INPS.it

Online la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”

Dal 2 maggio la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sarà possibile solo attraverso la piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”.

Dal 2 maggio 2024 la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sarà possibile solo attraverso la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”, realizzata dall’Istituto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La piattaforma (già punto di riferimento per i datori di lavoro), nella nuova versione, offre un ambiente integrato ricco di nuove funzionalità. Tra queste, il nuovo servizio per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, pensato in una logica proattiva, al fine di rendere il processo più intuitivo, rapido e meno soggetto a errori, grazie a un sistema di compilazione semplificata, controlli automatizzati e avvisi che guidano costantemente l’utente.

L’Istituto, ai fini della presentazione delle domande di CIGO, ha previsto la possibilità di una transizione graduale per gli utenti, consentendo l’utilizzo parallelo sia del nuovo sistema sia dei servizi preesistenti. Tuttavia, a partire dal 2 maggio la presentazione delle domande sarà possibile esclusivamente attraverso OMNIA IS.

È possibile accedere al servizio con la nuova procedura tramite l’area tematica “[Accesso ai servizi per aziende e consulenti](#)”, scegliendo la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare [il messaggio 1° marzo 2024, n. 892](#).

Fonte INPS.it

Sisma nel Centro Italia, zona franca urbana: agevolazioni 2024

Prorogate le agevolazioni per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma: nella zona franca urbana saranno riconosciute anche per il 2024.

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 96/2017, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in seguito all'istituzione della zona franca urbana, per i Comuni del Centro Italia delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma.

L'applicazione della norma, già estesa fino ai periodi di imposta 2022 e 2023, con il decreto-legge 30 dicembre 2025, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è riconosciuta anche per il 2024.

Con [il messaggio 4 marzo 2024, n. 927](#), l'Istituto fornisce le indicazioni sulla modalità di fruizione delle agevolazioni.

Fonte INPS.it

Il Piano Transizione 5.0 è realtà, debutto ufficiale con il Decreto Pnrr

Il credito d'imposta introdotto per favorire la digitalizzazione e la svolta green delle imprese residenti, spetta a prescindere dalla dimensione dell'azienda e dal regime adottato

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, [del Dl n. 19/2024](#) e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al "Piano transizione 5.0". La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

L'agevolazione è disciplinata [dall'articolo 38 del decreto legge](#).

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell'azienda.

Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l'investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati [nell'allegato A](#) e [nell'allegato B alla legge n. 232/2016](#). Il decreto specifica nel dettaglio le caratteristiche degli ulteriori beni che consentono di accedere al beneficio.

Rientrano nel credito d'imposta, tra l'altro, entro determinati limiti, le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l'attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La condizione è che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all'impresa, individuati con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy.

Il decreto specifica inoltre che il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

Il bonus è pari al:

- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all'esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Per accedere al credito d'imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell'articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.

Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l'elenco delle imprese che possono fruire dell'agevolazione e l'importo prenotato.

Il credito d'imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall'invio dell'elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all'Agenzia.

L'eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.

Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d'imposta.

Fonte FiscoOggi.it

Lavoro autonomo “professionale” invio Cu entro il 31 ottobre 2024

L'Agenzia va incontro alle richieste di chiarimenti sul termine di presentazione delle Certificazioni uniche che riguardano redditi non dichiarabili con il 730

Per l'anno d'imposta 2023 le Certificazioni uniche contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024, come quelli da lavoro autonomo “professionale”, possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024, cioè il termine per l'invio del modello 770. A partire dal prossimo anno, invece, l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure con il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo. È l'indicazione fornita dall'Agenzia, con [la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024](#), in risposta ad alcune richieste di chiarimenti giunte a seguito dell'estensione della dichiarazione precompilata anche alle persone diverse da dipendenti e pensionati, inclusi i titolari di partita Iva, introdotta in via sperimentale dal decreto “Adempimenti” (articolo 19 Dlgs n. 1/2024).

Le Certificazioni uniche, di prassi, sono trasmesse alle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di corresponsione delle somme. Tuttavia, le Cu con i redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre. Per mettere a disposizione la dichiarazione precompilata di professionisti e imprenditori, chiarisce l'Agenzia, saranno utilizzate le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta. L'Agenzia tuttavia fa presente che, per questo primo anno, le informazioni ricavate dalle Cu con i compensi dichiarabili solo con il modello “Redditi Pf” saranno utilizzate in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell'apposito applicativo web. Con questi avvisi verrà segnalato al contribuente che per l'elaborazione della precompilata sono state considerate solo le Cu di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest'anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di Cu pervenute dopo tale data, sarà necessario modificare la dichiarazione precompilata con i dati mancanti.

Tenuto conto, quindi, che i dati delle Cu di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzati quest'anno solo in forma sperimentale, chiarisce l'Agenzia, per l'anno d'imposta 2023 le certificazioni contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L'Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d'imposta ad attivarsi per trasmettere le Cu entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell'adempimento dichiarativo.

Dal 2025, invece, i sostituti d'imposta potranno utilizzare la più ampia finestra del 31 ottobre solo per le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR)

Fonte FiscoOggi.it

Elargizioni agli enti Terzo settore, comunicazioni entro il 4 aprile 2024

Il termine vale esclusivamente per l'invio dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate, a favore degli organismi iscritti al Registro nazionale, nel corso del 2023

Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate [il provvedimento del 4 marzo 2024](#), siglato dal direttore dell'Agenzia, che regola, in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le comunicazioni all'Agenzia dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Il documento normativo, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, oltre a recepire le novità introdotte dal richiamato Dm, che tra l'altro ha previsto che le comunicazioni relative alle erogazioni effettuate nel 2023 siano trasmesse entro il prossimo 4 aprile, stabilisce che gli enti tenuti all'invio devono seguire le stesse modalità previste dal [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018](#), secondo le specifiche tecniche contenute all'allegato 1 al provvedimento odierno.

La previsione dell'invio della comunicazione entro il 4 aprile, sposta di conseguenza, dal 20 marzo all'8 aprile 2024, il termine per l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.

L'invio dei dati delle erogazioni liberali era già previsto da precedenti decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 gennaio 2018 e, da ultimo, del 3 febbraio 2021 (vedi articolo "[Comunicazioni per la precompilata: i dati delle erogazioni liberali](#)"). Quest'ultimo, in particolare, individuava quali enti tenuti alla trasmissione dei dati le Onlus, le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Successivamente, l'articolo 26 del DL, n. 73/2022, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le Onlus e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall'operatività del Registro unico del Terzo Settore (Runts) e non più dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, dopo la piena operatività del Runts e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il Dm dello scorso 1° marzo, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche a ulteriori enti iscritti nello stesso Runts, che ora possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili.

Lo stesso decreto all'articolo 1 ha individuato gli obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

Fonte FiscoOggi.it

Assegno di maternità concesso dai comuni: la rivalutazione per il 2024

Assegno di maternità dei comuni: gli importi del 2024 aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

[Con la circolare INPS 29 febbraio 2024, n. 40](#), l'Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito per il 2024 relativi [all'assegno di maternità concesso dai comuni](#), aggiornato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a 2.020,85 euro complessivi.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per queste categorie è pari a 20.221,13 euro.

Fonte INPS.it

Riscatto, ricongiunzione e rendita: le attestazioni fiscali 2023

Nel Portale dei Pagamenti sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Nel [Portale dei Pagamenti](#) è possibile visualizzare e stampare le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Lo comunica [l'INPS con il messaggio 1° marzo 2024, n. 908](#), precisando che:

- le attestazioni fiscali eventualmente non disponibili, per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it ;
- nel Portale non sono disponibili le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati dagli enti pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP;
- in caso di discordanze, è possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza. Gli iscritti all'ex Fondo INPGI 1 possono utilizzare la casella di posta elettronica InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it .

Fonte INPS.it